



## Concorsi per l'accesso e la progressione interna alla Polizia di Stato- problematiche

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli

*sono a richiedere la Sua cortese attenzione per una problematica attinente le procedure concorsuali, sia interne che esterne che, se non risolta tempestivamente, non solo può pregiudicare il buon funzionamento dell'Amministrazione e l'efficienza dei servizi, ma è anche foriera di contenziosi che potrebbero vedere l'Amministrazione soccombente in quanto rea di gravi ritardi.*

*Com'è ben noto, sono ancora in corso di completamento le procedure relative al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.*

*Detto concorso è stato bandito a distanza di ben 15 anni dall'emanazione della norma di previsione, rispetto ad un ruolo che registra attualmente un vuoto in organico di oltre diecimila unità. Nonostante questa carenza, per molti anni, a chi attendeva il concorso pronto anche ad affrontare una mobilità quale naturale conseguenza dell'assunzione di maggiori responsabilità professionali, è stata negata la legittima possibilità di progressione in carriera.*

*Oggi, nonostante gli sforzi dei competenti uffici e della commissione esaminatrice, detto concorso, malgrado sia stato bandito ben tre anni fa, risulta ancora in atto anche a seguito delle numerose polemiche che stanno scaturendo, forse, proprio per la lungaggine che lo sta caratterizzando. Peraltro, poiché la norma prevede che senza l'esaurimento della procedura in atto non è possibile bandire altri concorsi, è evidente che per tale ritardo ci vorrà ancora del tempo per colmare le 5000 vacanze nel ruolo degli ispettori relative all'aliquota riservata agli interni sulle 10.000 complessive (50% della forza).*

*Al riguardo, appare del tutto evidente la stringente necessità di un Suo autorevole intervento per accelerare la conclusione della procedura relativa al concorso interno da vice ispettore in atto, in modo da avere la possibilità di bandire, il più presto possibile, un altro concorso riservato al personale già in*

### FLASH nr. 37 - 2016

- Concorsi per l'accesso e la progressione interna alla Polizia di Stato- problematiche
- Riconosciuto per gli appartenenti ai corpi armati dello Stato il diritto di iscrizione ai partiti e di partecipazione all'attività politica
- Concorso pubblico 320 posti allievo vice ispettore
- Trattamento economico personale dirigente e direttivo con trattamento dirigenziale. Dubbi interpretativi sullo sblocco economico
- Fruizione di permessi mensili previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 in una giornata festiva e recupero riposo. Problematiche
- Situazione indennità autostradale, ferroviaria e postale
- Caricatore di scorta al personale della Polizia di Stato
- Quando l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi può dirsi osservato



servizio.

*Ciò, soprattutto, in vista dell'esercizio della delega sul riordino delle carriere che, a nostro avviso, non può prescindere dalla preventiva soddisfazione di tutte le opportunità di progressione in carriera che la legge già prevede e che per esclusiva responsabilità dell'Amministrazione non hanno trovato attuazione.*

*Solo così si eviterebbe di procurare danni irreparabili al personale che vedrebbe compromesse per sempre le proprie occasioni di progressione interna oltre al fatto di essere costretto ad aprire un contenzioso, per la perdita di opportunità dovuta all'entrata in vigore del riordino, il cui esito potrebbe pregiudicare l'impianto complessivo dello stesso riordino. A tutto questo, sempre relativamente ai concorsi per il ruolo degli ispettori, si aggiunge anche il grave ritardo, ormai di cinque anni, relativamente alla mancata previsione dei bandi di concorso relativi alla promozione alla qualifica di ispettore superiore sups che, ad oggi, vede l'ultimo concorso riferito alle vacanze registrate al 31.12.2009.*

*Tale ritardo comporta che al 31.12.2015 ci sono ben oltre 1.000 posti da ispettore superiore sups non coperti con un grave danno agli oltre 5.000 ispettori capo che, potendo concorrere, avrebbero potuto acquisire tale qualifica nelle annualità previste.*

*Un problema simile si pone anche per il ruolo dei sovrintendenti. Infatti, nonostante il "concorso" abbia permesso un sensibile recupero dell'arretrato concorsuale (sino al 2012), residuano almeno altre quattro annualità per il cui azzeramento, occorre, a nostro avviso, valutare l'opportunità di promuovere l'approvazione di una norma che consenta di recuperare celermente il tempo perduto, attraverso un unico concorso con procedure semplificate sul modello di quello ancora in atto.*

*Peraltro, un concorso unico sulle 4 annualità residue permetterebbe un considerevole risparmio di spesa per l'erario, atteso che l'espletamento dei concorsi ordinari comporterebbe un costo quantificabile da un milione ad un milione e mezzo di euro per ciascuna annualità.*

*Con la presente, infine, intendiamo richiamare la Sua attenzione sulla necessità di rivedere i meccanismi di accesso nel ruolo degli Agenti e Assistenti attraverso una previsione normativa, anche provvisoria, che preveda, magari per i prossimi 15 anni, l'istituzione del servizio volontario in ferma nelle forze di polizia così come previsto per le forze armate. Ciò consentirebbe l'accesso nella Polizia di Stato di personale giovane (19 anni), con il conseguente effetto di attenuazione dell'età media che ha ormai raggiunto livelli di insostenibilità per la funzionalità degli uffici di Polizia e l'efficienza dei servizi.*

*La stessa norma dovrebbe, altresì, prevedere che la copertura annuale delle vacanze di organico risultanti a seguito dei pensionamenti, venga effettuata attingendo prima dal personale in ferma volontaria e poi attraverso il concorso pubblico. Ovviamente, occorrerà detrarre, dall'aliquota riservata al concorso pubblico, la percentuale dei posti per i volontari in ferma breve o prolungata delle forze armate.*

*Siamo certi che Lei valuterà nel migliore dei modi e in sintonia con i più avanzati intendimenti, esigenze che, a nostro avviso, appaiono non solo degne di riconoscimento, tutela e protezione, ma anche pregiudizievoli per il buon funzionamento della nostra Amministrazione, soprattutto in considerazione del fatto che, con l'emanando riordino, si sta costruendo la futura Polizia per almeno i prossimi cinquant'anni.*

*Certi della Sua sensibilità e dell'impegno che profonderà per la migliore funzionalità dell'Amministrazione e del benessere del personale, resto in attesa di un cortese riscontro, inviando cordiali saluti.*

## Riconosciuto per gli appartenenti ai corpi armati dello Stato il diritto di iscrizione ai partiti e di partecipazione all'attività politica



Una interessantissima sentenza del TAR Piemonte permette oggi di disporre di nuovi e decisivi elementi per una ridefinizione del rapporto tra gli appartenenti alle forze armate e di Polizia ed il diritto di associazione garantito dalla Costituzione con riferimento all'iscrizione ai partiti ed alla partecipazione alle attività politiche in generale.

La Sentenza è, sotto molti aspetti, illuminante poiché chiarisce che il principio di estraneità delle Forze Armate alle competizioni politiche, non può essere inteso estensivamente, come riferibile anche ai comportamenti tenuti, nel privato, da ciascun singolo appartenente. L'iscrizione ad un partito, lo svolgimento di attività politica e l'assunzione di cariche direttive in seno ad un partito politico, da parte di un appartenente alle Forze Armate, non possono essere sanzionati senza che sia mai stato provato o che sia stato contestato di aver effettivamente preso parte a manifestazioni politiche o di propaganda politica, durante l'attività di servizio, o in luoghi a ciò destinati, o indossando l'uniforme o qualificandosi in relazione all'attività di servizio come militare o rivolgendosi ad altri militari in divisa o qualificatisi come tali.

La questione di fatto ha riguardato l'impugnazione, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, del rigetto del ricorso gerarchico proposto nei confronti di un provvedimento disciplinare di corpo (Consegna di rigore di giorni cinque), comminata ad un Maresciallo dei Carabinieri perché "... comunicava al proprio comando di essersi iscritto a partito politico; avere assunto carica sociale quale segretario regionale in seno ad altro partito politico, respingendo reiteratamente ogni invito a recedere, in violazione dei doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato, nonché del principio di estraneità delle FF.AA. alle competizioni politiche".

In effetti il ricorrente aveva comunicato ai propri superiori la circostanza di aver assunto la carica politica di Segretario regionale per il Piemonte in seno al PSD-Partito per gli operatori della Sicurezza e della Difesa. Tuttavia, il Comandante della Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" lo aveva formalmente ammonito a recedere dalla carica politica avvertendolo che, in caso di inottemperanza, sarebbe stato avviato il procedimento per la diffida ministeriale ed eventuale successiva decadenza dal servizio, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3, dell'(allora vigente) legge n. 37 del 1968.

Nella motivazione di tale atto l'amministrazione ha sostenuto che "l'iscrizione e l'assunzione di carica sociale in seno a partito politico, costituisce comportamento suscettibile di assumere rilievo sotto il profilo disciplinare, ai sensi del nr. 9 dell'allegato 'C' al R.D.M." (Regolamento di Disciplina Militare, di cui al d.P.R. n. 545 del 1986), trattandosi di "incarico incompatibile con l'adempimento dei Suoi doveri di sottufficiale", in proposito richiamando l'(allora vigente) art. 6, comma 1, della legge n. 382 del 1978, a norma del quale "Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche". L'amministrazione ha anche aggiunto che la carica politica ricoperta dal Maresciallo Cataldi "implica necessariamente l'esercizio di funzioni attive a carattere propriamente politico, atteso che, quale Segretario Regionale, la S.V. siede – oltretutto con voto deliberativo – sia nel Consiglio Nazionale che nella Direzione Nazionale del partito, ex artt. 9 e 10 dello statuto del partito medesimo".

Respinta la richiesta cautelare di sospensione del provvedimento, la questione è pervenuta, nel merito, alla decisione del TAR Piemonte che, con Sentenza 01127/2016 del 29 giugno 2016, ha accolto il ricorso e disposto l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, compresa la sanzione inflitta al maresciallo.

Nella motivazione della sentenza si legge che la questione è stata, da ultimo, approfondita da alcuni assunti giurisprudenziali che, per fattispecie del tutto analoghe, ed

in considerazione del complessivo quadro normativo (costituzionale e legislativo) vigente, sono giunti alla condivisibile conclusione di ritenere illegittimo il divieto per i militari di iscriversi in partiti politici e di assumere nel loro ambito cariche direttive, alla luce di un'interpretazione letterale e sistematica delle norme (cfr. TAR Umbria, sent. n. 409 del 2011; TAR Veneto, sez. I, sent. n. 1480 del 2012).

La disciplina normativa qui rilevante viene ricostruita con esclusivo riferimento alle norme dettate dal d.lgs. n. 66 del 2010 che concerne l'esercizio dei diritti politici del militare. Tuttavia è evidente la valenza generale della pronuncia, considerato che anche per la Polizia di Stato il disposto del comma 1 dell'art. 81 della Legge 01/04/1981, n. 121, recita *"gli appartenenti alle Forze di Polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni"*.

Imprescindibile punto di partenza è l'art. 49 Cost., a norma del quale *"Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"*. Le possibili limitazioni sono consentite al legislatore secondo quanto previsto dall'art. 98, comma 3, Cost.: *"Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero"*. Tuttavia, il legislatore non ha mai stabilito per i militari, in modo duraturo, un esplicito divieto di iscrizione ai partiti politici: ciò non ha fatto, espressamente, né nella legge n. 382 del 1978 (recante *"Norme di principio sulla disciplina militare"*) né nel Regolamento di disciplina militare (approvato con d.P.R. n. 545 del 1986). Vi è solo stata la norma dichiaratamente transitoria di cui all'art. 114 della legge n. 121 del 1981 con cui si è stabilito, in attesa di una disciplina generale di attuazione dell'art. 98, comma 3, Cost., che, *"comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge"*, *"gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge [tra cui, anche l'Arma dei Carabinieri, n.d.r.] non possono iscriversi ai partiti politici"*.

Tale divieto transitorio, è stato poi prorogato di anno in anno, con successivi interventi legislativi, fino al 31 dicembre 1990 (da ultimo, con la proroga disposta dall'art. 1 del decreto-legge n. 81 del 1990, convertito in legge n. 159 del 1990) e poi non è stato più rinnovato.

Il mancato rinnovo del divieto, secondo i giudici del TAR Piemonte, costituisce circostanza senz'altro rilevante ai fini di ricostruire l'attuale volontà del legislatore, sicché nemmeno con il varo del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), ossia della disciplina che si propone di regolare, in modo organico, l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate, quel divieto è stato più riproposto o, comunque, riformulato.

Piuttosto, il d.lgs. n. 66 del 2010 ha ripreso, con minime modifiche, la disciplina che, in punto di esercizio dei diritti politici del militare, era già stata introdotta con l'art. 6 della legge n. 382 del 1978. E' stato così ribadito il generale principio di estraneità delle Forze Armate dalle competizioni politiche (art. 1483, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010: *"Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche"*, corrispondente al testo dell'art. 6, comma 1, della legge n. 382 del 1978), ed è stato confermato l'unico specifico divieto già introdotto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 382 del 1978: *"Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative"* (così l'attuale art. 1483, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010).

Secondo il TAR Piemonte non è condivisibile l'assunto secondo il quale il divieto di svolgimento di attività politica riunirebbe in sé anche quello di mera iscrizione (o di

assunzione di cariche) nei partiti politici, “pena l’esposizione della norma a censura d’irrazionalità”.

Invero, a conclusione diversa fa propendere la circostanza che, quando il legislatore ha voluto – sia pure transitoriamente – introdurre un divieto di iscrizione dei militari ai partiti politici, ciò ha fatto con formula inequivocabilmente precisa e perentoria (“gli appartenenti alle forze di polizia [...] non possono iscriversi ai partiti politici”: art. 114 della legge n. 121 del 1981), poi non più riproposta nemmeno nella nuova disciplina organica dell’ordinamento militare. E solo una formula di tal fatta sarebbe stata idonea, nel vigente quadro costituzionale, ad introdurre quella limitazione che, in quanto eccezione ad un diritto fondamentale dei cittadini (quello di cui all’art. 49 Cost.), e pur se frutto di un bilanciamento tra contrapposte esigenze costituzionali, è non a caso assistita dalla garanzia della riserva di legge (art. 98, comma 3, Cost.). Al contrario, nella disciplina di legge attualmente vigente non è rinvenibile alcuna disposizione che, in modo espresso ed inequivoco, faccia divieto ai militari di iscriversi in partiti politici o di assumere cariche nel loro seno.

Pertanto, il precetto di cui all’art. 1483, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 rimane ancorato, letteralmente, al solo divieto di partecipare a manifestazioni politiche o di svolgere propaganda politica, per di più solo in presenza delle particolari modalità di esercizio di cui al richiamato art. 1350, comma 2 (servizio attivo), ponendosi in tal modo al di fuori della garanzia costituzionale della riserva di legge.

**L’art. 1483, comma 2, del codice , dunque, nell’imporre la già menzionata limitazione al diritto di partecipare a manifestazioni politiche e a quello di effettuare propaganda politica attiva, espressamente la circoscrive alle sole ipotesi di cui all’art. 1350, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, ossia alle ipotesi in cui il militare si trovi in servizio attivo o la cui attività si trovi in qualche modo collegata a luoghi o a simbologie che, richiamando immediatamente la sua appartenenza all’Arma, possano ingenerare il rischio di inquinamento politico in capo all’amministrazione di appartenenza. Laddove, invece, il militare non si trovi a svolgere attività di servizio né si trovi nelle altre circostanze di luogo o di fatto descritte, quei divieti – per espressa disposizione di legge – non sussistono.**

Come ritenuto in giurisprudenza, pertanto, l’obbligo espresso per le Forze armate di mantenersi, in ogni circostanza, al di fuori dalle competizioni politiche è univocamente limitato, dall’art. 1350, comma 2, a coloro i quali si trovino “in una” delle condizioni ivi tassativamente indicate, con la conseguenza che esso non può essere esteso a tutti i militari sulla base della mera condizione soggettiva di essere un appartenente alle Forze armate (così TAR Veneto, sez. I, sent. n. 1480 del 2012).

In conclusione, secondo i giudici amministrativi, i descritti divieti, anche qualora ricorrenti per le condizioni di fatto o di luogo descritte dal comma 2 dell’art. 1350, riguardano unicamente i comportamenti descritti dall’art. 1483, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, nei quali – per quanto già detto in precedenza – non rientra la mera iscrizione in partiti politici o l’assunzione di una carica direttiva in seno ad essi.

---

## ANNETTA&ASSOCIATI

### Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l’assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E’ possibile consultare l’accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

### **Concorso pubblico 320 posti allievo vice ispettore**

Le prove scritte del concorso pubblico indetto con decreto del 17 dicembre 2015, avranno luogo in Roma, il 12 ottobre 2016, presso l'Ergife Palace hotel via Aurelia 619.

Per gli appartenenti alla Polizia di Stato che partecipano alla procedura e che concorrono alla riserva dei posti prevista dall'articolo 1 del bando, è previsto il trattamento di missione con vitto e alloggio presso strutture private. A richiesta, sarà possibile fruire del trattamento forfettario wx art. 6 comma 11 DPR 51/2009, ricorrendone le condizioni. Autorizzato, altresì, l'uso del mezzo aereo in classe economica qualora più conveniente (cfr, circolare 333-B/12F.5.15 del 9 settembre 2016).

### **Trattamento economico personale dirigente e direttivo con trattamento dirigenziale. Dubbi interpretativi sullo sblocco economico**

Con nota 557/RS/555/RS/01/33/3 del 13 luglio 2016 Il Servizio TEP e Spese Varie della Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno, nel restituire vistati diversi provvedimenti di attribuzione economica relativi a dirigenti e funzionari omogeneizzati della Polizia di Stato che hanno subito il cd. "blocco retributivo" nel periodo 2011- 2015 ai sensi del D.L. 78/2010, ha specificato che, in considerazione di alcuni dubbi interpretativi sul predetto disposto normativo (in particolare per quel che attiene il cd. "meccanismo dell'abbattimento") e al fine di un corretto ed uniforme trattamento per tutte le categorie di personale del Comparto Sicurezza/Difesa, sono in corso approfondimenti, da parte dei competenti Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulle modalità di calcolo delle anzianità utilizzate.

Qualora gli esiti dell'approfondimento non fossero in linea con quanto computato dal Servizio TEP e Spese Varie potrebbe risultare possibile una riconsiderazione degli stessi da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio con la conseguente rideterminazione dei trattamenti economici spettanti ai singoli funzionari. Tale rideterminazione dovrebbe riguardare tutti i provvedimenti emessi a partire dal 1 gennaio 2015. La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato, inoltre, che fino ad eventuale futuro dirimente esito del parere richiesto, continuerà a presentare al predetto Ufficio Centrale del Bilancio, per il visto, i provvedimenti di che trattasi.

### **Raccolta fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto 2016**



*Cari colleghi,  
nel solco della solidarietà, da sempre praticata dal SIULP e al fine di sostenere anche economicamente, le popolazioni del Centro Italia colpite dal recente sisma, si invitano tutte le Segreterie territoriali del SIULP di adoperarsi per una raccolta fondi da devolvere alle popolazioni sfortunate, colpite pesantemente dal sisma, utilizzando il seguente codice iban:*

**IT85Y0760103200000088746003**

Causale: "sostegno alle popolazioni vittime del terremoto del 24 agosto 2016".

*Si informa che a fine raccolta, sarà inviata a tutte le strutture, la rendicontazione dell'intero ricavato.*

## **Fruizione di permessi mensili previsti dall'articolo 33 delle legge 104/1992 in una giornata festiva e recupero riposo. Problematiche.**

Riportiamo il testo della nota inviata al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali

*"In data 14 gennaio 2014, con la nota che si allega in copia, questa Segreteria chiedeva chiarimenti in merito ai permessi mensili di cui all'oggetto, fruiti in una giornata festiva (domenica o altra giornata festiva infrasettimanale) nella quale la programmazione settimanale dell'ufficio di riferimento avesse previsto la prestazione lavorativa per il dipendente interessato.*

*Con la nota 555/RS/01/12/002687 del 24 giugno decorso, codesto ufficio ha rappresentato l'avviso della Direzione Centrale per le Risorse umane che, tuttavia, non appare fornire una risposta esaustiva rispetto ai termini della problematica evidenziata.*

*Peraltro, il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, con la nota GDAP – 0131598-2008 del 15 aprile 2008, con riferimento agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, ha affermato chiaramente il diritto al recupero riposo maturato nella giornata festiva in cui il dipendente abbia usufruito di un permesso ex legge 104/92.*

*Alla luce di quanto sopra, non condividendo le ragioni di una così palese disparità di trattamento rispetto a dipendenti dello stesso comparto e soggetti alla medesima disciplina contrattuale si chiede un'urgente iniziativa finalizzata a ristabilire condizioni di pari trattamento eliminando una tanto evidente quanto insopportabile discriminazione.*

*Qualora vi siano difficoltà a procedere nel senso indicato si prega di interpellare il Dipartimento della Funzione Pubblica affinché dirami direttive per assicurare omogeneità di comportamento per tutte le amministrazioni interessate in relazione al caso del dipendente che, programmato di servizio in un giorno festivo, richieda, ottenga e fruisca di un giorno di permesso ai sensi dell'articolo 3 della nota legge 104/1992, spetti il recupero del giorno di riposo settimanale o della festività infrasettimanale non fruita.*

*La risoluzione della questione rappresentata ha carattere di assoluta priorità per questa O.S. che, in caso di inerzia di codesto ufficio, si vedrà costretta a rappresentare direttamente la questione anche con adeguati interventi sugli organi di stampa*



**Codice della strada**  
**Il regolamento e il prontuario delle infrazioni**

Collana: I Codici Vigenti P. Iacone

**OFFERTA RISERVATA**

**SIULP**

**€uro 15,00 - spedizione gratuita**

Edizione febbraio 2017

Gli ordinativi dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:  
[f.rocca@latribuna.it](mailto:f.rocca@latribuna.it)

RACCOLTA PRENOTAZIONI  
ENTRO IL 15 GENNAIO  
2017

**IL NUOVO  
CODICE  
DELLA STRADA**  
IL REGOLAMENTO  
IL PRONTUARIO DELLE INFRAZIONI

29ª edizione

La Tribuna

## **Situazione indennità autostradale, ferroviaria e postale.**

### **Indennità Autostradale**

Per quanto concerne la suddetta indennità risultano pagati i seguenti periodi:

- Gennaio 2015 per i Compartimenti di L'Aquila, Napoli, Roma e Torino
- Febbraio 2015 per tutti i Compartimenti
- Marzo 2015 per tutti i Compartimenti

Si rappresenta inoltre, che le riassegnazioni del 21/09/2015 e del 10/11/2015 relative all'esercizio 2015 per un totale complessivo di € 3.147.242,00 è stata registrata alla Corte dei Conti e sarà cura del Servizio TEP effettuare, nel più breve tempo possibile i relativi pagamenti.

Con la suddetta riassegnazione sarà possibile procedere al pagamento per i seguenti periodi:

Cap. 2501 P.G. 11 -Indennità di Polizia Stradale

- II e III trimestre 2015 per tutti i Compartimenti;
- Ottobre 2015 per tutti i Compartimenti escluso Padova.

Infine si comunica che in data 19/07/2016 è stata inoltrata alla Direzione Centrale per i Servizi di ragioneria ed al Servizio TEP la riassegnazione per la successiva trasmissione al MEF di € 1.680.446,11 che al momento è in lavorazione presso l'Ufficio Centrale del Bilancio e si stima che essa potrebbe essere utilmente firmata prima della chiusura dell'esercizio finanziario ed in tal caso si potrebbe coprire tutto il 2015 ed una parte del mese di gennaio 2016.

### **Indennità Ferroviaria**

In merito all'indennità ferroviaria si assicura che la stessa è stata liquidata per tutti i Compartimenti fino a tutto il mese di settembre 2015 mentre per il mese di ottobre 2015 sono stati liquidati solo i seguenti Compartimenti:

Ancona - Bari - Cagliari - Genova - Palermo - Reggio Calabria - Torino - Trieste e Verona.

Si rappresenta inoltre che, la riassegnazione dell'8/09/2015 per un totale complessivo di 6.056.861,88 è stata riassegnata in data 08/06/2016 ed inviata al MEF che una volta presa in carico dovrebbe procedere in tempi ragionevoli alla relativa assegnazione in favore dei capitoli in carico al Servizio TEP e spese varie.

Si rappresenta inoltre che in data 19/07/2016 è stata inoltrata alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ed al servizio TEP la riassegnazione per la successiva trasmissione al MEF di € 3.392.413,92 che al momento è in lavorazione presso l'Ufficio Centrale del Bilancio.

Infine, qualora il MEF autorizzasse le riassegnazioni su indicate si potrebbe procedere, presumibilmente, al pagamento dei seguenti periodi:

Cap. 2501 P.G. 10 (Indennità di Polizia Ferroviaria)

- ottobre 2015 per i compartimenti residui (BO - FI - MI - NA - RM - VE);
- novembre dicembre 2015 e gennaio febbraio marzo 2016 per tutti i compartimenti;
- il mese di aprile 2016 per 12 compartimenti escluso Genova Roma e Venezia.

In relazione alla citata riassegnazione di € 3.392.413,92 inviata da parte della DCSR al MEF nel corso del mese di agosto si stima che essa potrebbe essere firmata prima della chiusura dell'anno finanziario ed in tal caso sarà possibile liquidare ulteriori tre o quattro mesi a partire da aprile 2016.

## **Indennità Postale**

Per quanto concerne l'indennità per la Polizia Postale, si rappresenta che la riassegnazione richiesta in data 19 ottobre 2015 per un totale complessivo di E 1.500.000,00, è stata validata dal MEF entro il mese di dicembre 2015, non più in tempo utile per essere liquidata stante l'indisponibilità della relativa dotazione di cassa e pertanto è stata riassegnata, in conto residui, in data 08/06/2016 ed attualmente è in corso di trattazione da parte dell'Ufficio Bilancio e Programmazione della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e sarà inviata al MEF entro il 7 settembre p.v.

Infine, in data 6 maggio 2016 è stata effettuata la riassegnazione di € 1.500.000,00 che è stata inoltrata alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ed al Servizio TEP per la successiva trasmissione al MEF ed al momento è stata già inviata a cura dell'UCB al MEF in data 28 luglio 2016

Pertanto con ogni probabilità si prevede che entro la fine dell'esercizio finanziario, salvo imprevisti, verranno coperti integralmente i servizi svolti negli esercizi 2014 e 2015.

Anche in questo caso qualora il MEF autorizzasse le riassegnazioni suindicate si potrebbe procedere, presumibilmente, al pagamento dei seguenti periodi:

Cap. 2501 P.G. 13 (Indennità di Polizia Postale)

- Riass. Es 2015 si liquideranno i servizi resi per l'intera annualità 2014
- Riass. Es 2016 si liquideranno i servizi resi per l'intera annualità 2015

---

## **Caricatore di scorta al personale della Polizia di Stato**

La Direzione Centrale per gli Affari Generali ha chiesto di incontrare le Organizzazioni Sindacali per comunicazioni in merito al caricatore di scorta al personale della Polizia di Stato (doppio caricatore).

La riunione, a cui parteciperà il SIULP, si terrà il prossimo 21 settembre.

---

## **Quando l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi può dirsi osservato**

Chi custodisce armi ha l'obbligo di essere diligente ed adottare ogni più stringente cautela, per evidenti ragioni di sicurezza. Ma quando l'obbligo di diligenza può dirsi osservato?

La vicenda di cui ci occupiamo riguarda un ricorso prodotto contro il Ministero dell'Interno, Questura e Prefettura per l'annullamento dei decreti di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia, e di divieto di detenzione armi e munizioni.

L'interessato aveva subito un furto in casa e, secondo l'Autorità, non aveva adottato le prescritte cautele.

Le armi erano custodite dentro una vetrina non corazzata munita di serratura, posizionata in zona visibile all'interno di un fabbricato attiguo all'abitazione, zona priva di portoncino blindato e di notte incustodita.

Inoltre, risulta dalla nota informativa, che la persona interessata domiciliava in un comune diverso (ove aveva con se parte delle armi) da quello dove risiedeva il resto della famiglia, ove avveniva il furto.

Il Tar ha accolto il ricorso (Tar Salerno n. 1008 dell'11.04.2016). Secondo i Giudici Amministrativi non si configura la violazione dell'obbligo di diligenza quando la detenzione del fucile da caccia è all'interno dell'abitazione di sua esclusiva proprietà, questo, perché non sussiste, per il privato cittadino, alcun obbligo di adottare specifiche e particolari sistemi e misure di difesa antifurto.

In conclusione per ritenere sussistente la "corretta diligenza" nella custodia delle armi in casa, esiste la sola condizione che risultino adottate quelle cautele sopra richiamate.



## SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



### LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea  
600 euro

### LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale  
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University  
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

[www.unilink.it](http://www.unilink.it)

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

# ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde **800 754445** [www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)



**IN CONVENZIONE  
CON IL SIULP**



**ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.**

**DIREZIONE GENERALE ROMA**

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148  
• Fax. 06 89280837 • [info@eurocqs.it](mailto:info@eurocqs.it)

**I NOSTRI AGENTI A:**

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07511751003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2011 e n. 100/2013 del R.D. 10/1/2013, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo decorativo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it). Eurocqs S.p.A. offre ad ampio raggio diverse tipologie di servizi, nel collocamento di vari prodotti: Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Cofidis S.p.A., Acea S.p.A., Santander Consumer Italia S.p.A., Compas S.p.A., Bn. Banca (Gruppo S.p.A.), i quali, in tale veste sono, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.